

PROVINCIA DI SASSARI SETTORE V

PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST SERVIZI TECNOLOGICI Servizio III – Pianificazione Gestione Rifiuti e Tutela dell'aria

| Prot. n. | Sassari, lì |
|----------|-------------|
| Spett.li | |

E' Ambiente Impianti srl Z. Ind. La Marinella 07046 Porto Torres biol@pectvc.com

Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale della Sardegna - c/o C.C.I.A.A. servizioambiente@ca.legalmail.camcom.it

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Comune di Porto Torres comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

R.A.S. Assessorato Difesa dell'Ambiente Serv. Tutela dell'Atmosfera e Territorio difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

ARPAS

Dipartimento Provinciale di Sassari dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

ARPAS - Direzione Tecnico Scientifica – Serv. Monitoraggio e Controlli Ambientali – Catasto rifiuti arpas@pec.arpa.sardegna.it

Asl n. 1 Sassari Ufficio SPRESAL protocollo@pec.aslsassari.it

OGGETTO: Trasmissione dell'Autorizzazione n. 2 del 07/06/2022 all'esercizio di un impianto per il trattamento ai fini del recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani e assimilabili, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Società E' Ambiente Impianti s.r.l. – Z. I. La Marinella, 07046 Porto Torres (SS)

Per quanto di competenza si trasmette in allegato il provvedimento in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE Antonio Zara

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

ZARA ANTONIC
2022-07-01 10:30:03

CN=ZARA ANTONIO
C-IT
2.5-4-5-TINIT-ZRANTIN691
2.5-4-42-ANTONIO

Nota bene: Il numero di protocollo e la data delle presente comunicazione sono inclusi nel file segnatura.xml allegato alla P.E.C.



PROVINCIA DI SASSARI SETTORE V

PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST SERVIZI TECNOLOGICI Servizio III – Pianificazione Gestione Rifiuti e Tutela dell'aria

AUTORIZZAZIONE N. 2 DEL 07/06/2022

OGGETTO:

VISTO

Autorizzazione all'esercizio di un impianto per il trattamento ai fini del recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani e assimilabili, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Società E' Ambiente Impianti s.r.l. – Z. Industriale La Marinella – 07046 Porto Torres (SS) – P.I. 02084890900

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in

IL DIRIGENTE

| VISTO | particolare, gli artt. 208, 209 e 211 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti; |
|-------|---|
| VISTO | l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; |
| VISTA | la Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9 - "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e in particolare l'art. 59 comma 4, di delega alle province delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di gestione rifiuti; |
| VISTA | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"; |
| VISTA | la Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"; |
| VISTA | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/42 del 23/02/2012 avente per oggetto "Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"; |
| VISTA | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 avente per oggetto "Direttiva in materia di disciplina regionale degli scarichi"; |
| VISTA | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/32 del 04/04/2012 avente per oggetto "Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura |

ordinaria";

VISTO

l'articolo 29 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 20 e 22 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la titolarità degli atti di competenza della struttura cui sono preposti;

PREMESSO

che la Società E' Ambiente Impianti s.r.l., con sede legale e operativa in Zona Industriale La Marinella, Comune di Porto Torres (SS), iscrizione alla CCIAA di Sassari n. 02084890900, era titolare dell'autorizzazione n. 02 del 26/03/2010, emessa ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Sassari, alla realizzazione e alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Porto Torres, Zona Industriale La Marinella. La Società era, inoltre, autorizzata a svolgere operazioni le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata con le iscrizioni nel registro provinciale n. 3 del 23/03/2009 e n. 10 del 09/04/2009, ex art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO

che, a seguito di un incendio che in data 27/07/2019 ha coinvolto l'impianto già operativo, la Società E' Ambiente Impianti s.r.l. ha individuato, per la prosecuzione delle attività di gestione rifiuti, una nuova localizzazione;

VISTA

l'ordinanza Sindacale n. 3 del 28/01/2020 e successive proroghe, emessa ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/2006, con la quale il Comune di Porto Torres, valutato che l'interruzione di tali attività avrebbe portato a un disequilibrio nel sistema di gestione dei rifiuti sanitari dell'intera Regione Sardegna creando, di fatto, una situazione emergenziale di carattere ambientale, ha consentito alla Società E' Ambiente Impianti s.r.l. la prosecuzione delle attività di gestione rifiuti presso il nuovo sito "Ex Loi Box s.r.l. – Aspir Sarda sas" nella zona industriale La Marinella di Porto Torres;

VISTA

l'istanza di autorizzazione all'esercizio di un impianto per il trattamento ai fini del recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani e assimilabili, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla Società E' Ambiente Impianti s.r.l., in data 25/11/2021 e registrata al nostro prot. n. 52567 del 25/11/2021;

PRESO ATTO

della Delibera della Giunta Regionale n. 2/24 del 20/01/2022, con la quale il Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, decideva di non sottoporre a procedura di V.I.A., l'intervento "Progetto per l'esercizio e l'ampliamento in due stralci funzionali di un Impianto per il trattamento ai fini del recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani ed assimilabili" nel comune di Porto Torres, proposto dalla Società È Ambiente Impianti s.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le condizioni ambientali in essa previste;

PRESO ATTO

che il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Dott. Ing. Luca Dessena, nato a Sassari il 30/06/1971, doc. identità n. AY 2101341 del 25/10/2016 rilasciato dal Comune di Sassari, residente a Sassari in via Cagliari n. 18, in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012;

RICHIAMATA

la nota prot. n. 4441 del 02/02/2022, con la quale questo Ente comunicava l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e convocava la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, in modalità simultanea e sincrona ex art. 14-ter della legge medesima;

ACQUISITA

al nostro prot. n. 5255 del 07/02/2022 la nota con la quale il Comando Vigili del Fuoco di Sassari vincola il proprio parere sul progetto presentato dalla Società E' Ambiente Impianti s.r.l. all'acquisizione del modello Pin 1– 2018 con la relativa documentazione (per le attività di categoria B e C) o il modello PIN 2-2018 per le SCIA (per le attività di categoria A, B e C);

VISTA

la conclusione della Conferenza di servizi, svoltasi nella seduta del 08/03/2022, di cui al verbale ns. prot. 24543 del 31/05/2022, e i pareri dell'Agenzia ARPAS (ns prot. n. 10166 del 08/03/2022) e del Consorzio Industriale Provinciale Sassari (ns prot. n. 10255 del 08/03/2022), favorevoli al progetto proposto dalla Società E' Ambiente Impianti s.r.l., subordinato all'acquisizione di integrazioni/chiarimenti agli enti coinvolti, nonché al parere positivo rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Sassari;

VISTO

il successivo parere prot. n. 7365 del 18/03/2022 (ns prot. 12344 del 21/03/2022), con il quale la RAS servizio TAT si riserva di esprimere parere definitivo successivamente alla presentazione dei chiarimenti richiesti già in fase di conferenza di servizi;

CONSIDERATO

che, in data 08/04/2022, la Società ha inviato le integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi, registrate ai ns prot. 15974 e 15975 del 08/04/2022, e, in particolare, una nuova relazione tecnica con recepimento di quanto richiesto dagli Enti, manuali tecnici e schede di sicurezza delle materie prime, reagenti e additivi utilizzati nei processi di trattamento, nuova planimetria con aree esterne di stoccaggio e parcheggi e viabilità interna allo stabilimento, piano di monitoraggio, protocollo di gestione dell'impianto e dello stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, planimetria generale delle emissioni in atmosfera con punti di emissione e aspirazione, planimetria con pendenze piazzale e tombini di prima pioggia, planimetria con individuazione delle aree di stoccaggio e delle aree di lavorazione;

RICHIAMATA

la nota prot. n. 17289 del 14/04/2022 con la quale la Provincia ha inoltrato agli Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni prodotte dalla Società e richieste dalla Conferenza di servizi, senza ulteriori eccepimenti da parte degli organi competenti;

CONSIDERATO

che la Società ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012, come da ricevuta di pagamento del 21/11/2021 agli atti;

VISTA

la relazione istruttoria, redatta da questo ufficio in data 07/06/2022 prot. n. 25177, ove, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, si ritiene di poter procedere con l'emissione del provvedimento autorizzativo nei confronti della Società E' Ambiente Impianti s.r.l. per la gestione di un impianto per il trattamento ai fini del recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani e assimilabili, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO

della polizza fideiussoria n. 1885604 del 28/06/2022 emessa ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Mecenate 90 Milano (Agenzia K&CO Srl – 012 - Via Scrivia N° 10 – Grosseto) CF/P.IVA 05850710962, e della Appendice alla polizza medesima, trasmesse da E' Ambiente Impianti s.r.l. in data 29/06/2022 e acquisite rispettivamente a prot. Gen. n. 29288 e n. 29383 di pari data;

VISTO

il vigente statuto e il vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti

DISPONE

di autorizzare la Società E' Ambiente Impianti s.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'esercizio di un impianto per il trattamento ai fini del recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani e assimilabili, sito nel territorio comunale di Porto Torres (SS) in via Domenico Millelire, zona industriale La Marinella, e distinto al catasto al foglio 18 mappale 1121, con superficie totale del lotto pari a m² 7327:

- ART.1 Il Responsabile Tecnico dell'impianto è l'Ing. Luca Dessena, nato a Sassari il 30/06/1971, C.F. DSSLCU71H30I452J, residente a Sassari in via Cagliari n. 18, in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012.
- ART.2 La Società è autorizzata al trattamento delle tipologie di rifiuti elencate nell'*Allegato A,* facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una potenzialità annua complessiva di 5.650 tonnellate.
- ART.3 Sono autorizzate, nel dettaglio, le operazioni di:
 - di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 (cosi come definito agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) pari a 5.650 t/anno, con stoccaggio massimo istantaneo pari a 49,9 t per rifiuti pericolosi e pari a 3.822 t per i rifiuti non pericolosi;
 - raggruppamento preliminare D13 e ricondizionamento preliminare D14 prima di una delle operazioni da D1 a D13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e scambio di rifiuti R12 per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - di selezione, cernita e disassemblaggio (R12 e D13) effettuata manualmente dagli operatori della ditta e/o meccanicamente, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate ad impianti di recupero e/o smaltimento finale;
 - di accorpamento/miscelazione (R12 e D13) di rifiuti aventi il medesimo codice EER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, e qualora pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo, destinati al ciclo di recupero presso impianti terzi regolarmente autorizzati o presso impianti di smaltimento;
 - di triturazione e/o pressatura (R12, D13 e D14) sui singoli rifiuti, al fine di adeguare volumetricamente e/o omogeneizzare partite di rifiuti destinati al medesimo impianto finale;
 - di selezione e cernita di rifiuti speciali ed assimilabili agli urbani R12; le frazioni omogenee ottenute possono essere accorpate per essere avviate a successivi impianti di recupero e eventuali frazioni non assoggettabili a recupero inviate a smaltimento;
 - di stabilizzazione/inertizzazione/trattamento chimico fisico (R12 e D9) sui rifiuti destinati agli impianti di recupero/smaltimento finali;

- di trattamento chimico-fisico D9, quali evaporazione/distillazione dei rifiuti liquidi.
- ART.4 Alle operazioni di scambio R12, raggruppamento preliminare D13, ricondizionamento preliminare D14 e stabilizzazione D9 sono ammesse unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinte dai codici EER riportate nell'*Allegato A*.
- ART.5 La Società è autorizzata alla gestione, esclusivamente mediante operazioni di trasbordo, di 500 tonnellate istantanee complessive di rifiuti Sanitari e Materiali contenenti amianto. Tali quantitativi dovranno essere gestiti ai sensi dell'art. 193 c. 15 del D.Lgs. 152/06, in base al quale "le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione".
- ART.6 L'impianto è consistente nelle sezioni impiantistiche riportate nella Tavola 8 "Planimetria generale con individuazione delle aree di stoccaggio e delle aree di lavorazione, con i relativi impianti", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato B.
- ART.7 Le operazioni di trattamento dei rifiuti devono essere conformi alla documentazione agli atti del Servizio III Pianificazione e gestione rifiuti della Provincia e a quanto richiesto con istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 dalla Società.
- ART.8 L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è concessa per un periodo di dieci anni dalla notifica del presente provvedimento, è rinnovabile, e, a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda a questa Amministrazione, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare prestate.
- ART.9 La presente autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:
 - I. l'accettazione del rifiuto all'impianto dovrà essere condizionata all'effettuazione preventiva per ogni partita omogenea di rifiuto di opportune analisi chimico fisiche il cui relativo bollettino di analisi dovrà essere conservato presso l'azienda unitamente all'omologa, e gli estremi annotati nel registro di carico e scarico, detenuto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Per partita omogenea di rifiuto si intende una serie di conferimenti ripetuti di rifiuti della stessa tipologia (stesso EER) provenienti dal medesimo produttore/detentore/intermediario (ad esempio ai fini della gestione della micro raccolta) e aventi le medesime caratteristiche chimico fisiche; dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza secondo quanto riportato nelle procedure operative della Società e comunque a ogni variazione significativa del ciclo di origine e con cadenza almeno annuale;
 - II. l'omologa del rifiuto dovrà essere effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si verifichino discrepanze o non conformità tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico;
 - III. nel caso in cui, a giudizio del Responsabile Tecnico dell'impianto, siano necessari ulteriori accertamenti, è consentito ricorrere al prestoccaggio della durata massima di 20 giorni;
 - IV. di ogni partita di rifiuto dovrà essere conservato presso l'impianto, per un periodo non inferiore a due anni, un campione significativo; parimenti dovrà essere conservato per un periodo non inferiore ai cinque anni il certificato di accettazione e di omologazione del rifiuto. Dovrà essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di

rifiuti presente in impianto, mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni;

- V. laddove necessario, la procedura prevede l'acquisizione della scheda di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto;
- VI. è vietato il conferimento e il successivo trattamento di rifiuti contenenti PCB/PCT e le loro miscele in misura eccedente 25 ppm.
- ART.10 Le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere condotte esclusivamente e conformemente a quanto riportato e raffigurato nella planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola 8 Planimetria generale con individuazione delle aree di stoccaggio e delle aree di lavorazione, con i relativi impianti") e, in particolare:
 - a) la quantità massima istantanea di stoccaggio ammissibile in R13/D15 è determinata in 3.822 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 49,9 tonnellate di rifiuti pericolosi. In ogni caso, non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata;
 - b) Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15), e i rifiuti stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto;
 - c) allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni D15 e R13, ogni area deve essere opportunamente contrassegnata, con apposita tracciatura/etichettatura, idonea per dimensione e collocazione.
 - d) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - e) le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza;
 - f) dovrà essere garantita una adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
 - g) durante le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico e alla loro natura chimica e la loro gestione dovrà essere condotta in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero o smaltimento;
 - h) la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi; devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - i) in ogni fase dello stoccaggio (D15/R13) deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
 - j) i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto;
 - k) i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
 - I) i rifiuti di natura organica che possono comportare l'innesco di fenomeni di degradazione

- e l'emissione di esalazioni e odori molesti potranno giacere in stoccaggio (D15/R13) per il periodo strettamente necessario prima dell'avvio a trattamento in sito o presso altri impianti. Tali rifiuti dovranno essere conservati in contenitori a tenuta che evitino la dispersione di odori;
- m) il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di stoccaggio (D15/R13) deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e/o di indicatori o allarmi di livello;
- n) i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacita del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita aumentato del 10%;
- o) l'eventuale sovrapposizione di fusti o cisternette deve essere effettuata in numero non superiore a 3 livelli; i medesimi devono essere posizionati su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- p) l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- q) con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- r) i contenitori fissi o mobili, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; le eventuali operazioni di rimozione dei serbatoi dovranno essere gestite come operazioni di trattamento/smaltimento dei rifiuti e registrate nel registro di carico/scarico rifiuti;
- s) con cadenza almeno semestrale o, se maggiormente frequenti, con le cadenze temporali indicate negli eventuali programmi di manutenzione stabiliti dai relativi costruttori, dovranno essere eseguite le operazioni di manutenzione totale sul complesso delle attrezzature utilizzate per la gestione dei rifiuti; a tale scopo dovrà essere istituito un apposito Registro delle Manutenzioni sul quale dovranno essere annotate in forma sintetica la data e le tipologie di interventi effettuati; il registro dovrà essere reso disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- t) la durata temporale massima consentita per le operazioni di deposito preliminare (D15) è pari a un anno; tale durata non può essere applicata ai rifiuti contenenti PCB il cui smaltimento finale deve avvenire entro sei mesi dalla data del loro conferimento, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2005;
- u) la durata temporale massima consentita per le operazioni di messa in riserva (R13) è pari a dodici mesi per rifiuti non pericolosi e a sei mesi per rifiuti pericolosi;
- v) in fase di controllo da parte degli organi preposti, l'esatta posizione in impianto dei rifiuti stoccati, così come il relativo quantitativo, dovrà essere accertabile mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni .
- ART.11 i rifiuti prodotti dalla conduzione ordinaria dell'intero stabilimento devono essere gestiti in applicazione dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 relativo al "deposito temporaneo prima

della raccolta".

- ART.12 la gestione e la movimentazione interna dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuata utilizzando adeguati imballaggi, con caratteristiche di resistenza a urti e sollecitazioni.
- ART.13 per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento, l'intera fase di trasporto deve avvenite nel più breve tempo possibile.
- ART.14 le operazioni di adeguamento volumetrico (triturazione e pressatura) dovranno essere effettuate possibilmente su partite omogenee di rifiuto.
- ART.15 le operazioni di travaso dovranno avvenire per lotti omogenei di rifiuti aventi medesimo EER e medesime caratteristiche chimico-fisiche. Le operazioni di travaso non dovranno modificare il EER del rifiuto. Nel caso in cui si formi corpo di fondo lo stesso dovrà essere classificato e successivamente opportunamente smaltito.
- ART.16 le operazioni di travaso dei rifiuti da fusti ad autocisterne e viceversa dovranno essere effettuate da almeno due operatori, in maniera tale che nel corso dell'operazione sia sempre possibile il controllo contestuale di tubazioni, raccordi, valvole etc.
- ART.17 non devono essere assoggettati ad operazioni di ricondizionamento, raggruppamento o di scambio, rifiuti, comunque classificati, contenenti o contaminati da PCB.
- ART.18 l'autorizzazione alla miscelazione in deroga, di cui dell'art. 187 c. 2 del D.Lgs. 152/06, è subordinata al recepimento delle seguenti prescrizioni:
 - I. le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del Responsabile Tecnico dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e sulla compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Responsabile Tecnico dovrà provvedere a evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sul registro di carico e scarico;
 - II. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche compatibili (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza alla stessa categoria dell'allegato G del D.Lgs. 152/2006), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;
 - III. è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
 - IV. la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
 - V. la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
 - VI. la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del D.Lgs. 152/06;
 - VII. in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in

discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03;

VIII. nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione.

- ART.19 La presente autorizzazione integra le prescrizioni all'immissione nella rete fognaria dei reflui industriali, dei reflui industriali assimilati alle domestiche e delle acque meteoriche e/o di piazzale, come da parere rilasciato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari in sede di Conferenza di servizi, di seguito riportate:
 - lo scarico deve rispettare i limiti di compatibilità prescritti dalle vigenti norme in materia di scarico di acque reflue e dal Regolamento dei Servizi di Fognatura e depurazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari attualmente in vigore;
 - i reflui non assimilabili alle acque meteoriche non dovranno in alcun caso essere convogliati nella rete delle acque meteoriche e dovranno essere gestiti separatamente;
 - lo stoccaggio dei rifiuti in zone non dotate di copertura non dovrà comportare incrementi delle concentrazioni di contaminanti che non siano compatibili con i limiti allo scarico indicati nel regolamento fognario consortile;
 - dovrà essere eseguita con frequenza semestrale l'analisi rappresentativa dei reflui industriali di processo, in uscita dalla sezione di "*Trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi e fangosi (D9)*", con registrazione del rifiuto liquido d'origine, volume trattato e scaricato, data e certificato analitico corrispondente;
 - analogamente il proponente dovrà eseguire un'analisi rappresentativa con frequenza semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di pretrattamento delle acque meteoriche;
 - per entrambe le tipologie di refluo la Società dovrà comunicare preventivamente la data di effettuazione del campionamento, così da consentire il controllo da parte del Consorzio e l'eventuale attività in contraddittorio. Il set analitico dovrà contenere almeno i parametri di controllo presenti nel Regolamento fognario consortile;
 - l'impianto di depurazione e le sue parti dovranno essere sottoposti agli interventi manutentivi ordinari e straordinari al fine di garantire il corretto esercizio del medesimo. Qualora si verificassero delle fermate relative al sistema di depurazione le acque di prima pioggia dovranno essere smaltite come rifiuti in impianti terzi all'uopo autorizzati;
 - in caso di inadempienza alle prescrizioni suddette si procederà alla sospensione della presente autorizzazione fino a regolare adeguamento della stessa.
- ART.20 È parimenti autorizzato, in base all'art. 269 del D.Lgs. 152/06, il quadro emissivo riassunto nella tabella 1, che riporta sigle identificative e caratteristiche tecniche del punto di emissione:
 - a) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un impianto di aspirazione, convogliate a un idoneo sistema di abbattimento e quindi inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione dei flussi allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
 - b) il punto di emissione E1 riportato in tabella 1 dovrà essere dotato di apposito bocchello

di prelievo, realizzato e posizionato in conformità alla norma UNI EN 15259:2008 per l'effettuazione dei campionamenti e dovrà essere reso accessibile al personale di vigilanza e controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge anche per quanto concerne la sicurezza;

| Sigla identificativa emissione | Origine | Durata emissione (h/giorno) | Frequenza emissione nelle 24 ore | Portata (Nm³/h) | Diametro allo sbocco (m) | Altezza (m) | Temperatura (°C) | Sistema di abbattimento |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| E1 | Impianto di aspirazione | 10 | continua | 16700 | 0,80 | 12 | ambiente | Filtro a maniche |

Tabella 1 - Punti di emissione

- c) il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio dell'impianto. Il periodo che intercorre tra la messa in esercizio dell'impianto e l'entrata a regime è stabilito in 15 giorni;
- d) entro i successivi 10 giorni di marcia a regime è fatto obbligo al gestore di effettuare almeno due controlli analitici delle emissioni di cui ai punto E1 secondo quanto prescritto al successivo punto f) e seguenti, a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro, avendo cura di trasmettere tempestivamente a Provincia e ARPAS le relative certificazioni analitiche. Tali controlli analitici non sostituiscono quelli periodici;
- e) gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- f) il gestore dovrà procedere con frequenza annuale al controllo delle emissioni convogliate E1 nelle condizioni di esercizio più gravose. Su tali emissioni dovranno essere contestualmente determinate portata, temperatura e concentrazione delle sostanze inquinanti elencate in tabella 2;
- g) i Valori Limite di Emissione (VLE) riportati in tabella 2, si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore d'acqua, e rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

| Sigla identificativa Emissione | Origine | Parametro | Valore Limite di Emissione (mg/Nm²) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| E1 Im | 0 0 00 0 | Polveri totali | . 20 |
| | Impianto di aspirazione | Composti organici volatili | 100 |

Tabella 2 - Punti di emissione e relativi Valori Limite di Emissione.

- h) la valutazione della conformità dei valori misurati ai Valori Limite di Emissione fissati nella tabella 2 dovrà avvenire secondo i criteri individuati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 in base ai quali le emissioni si considereranno conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- i) la data e l'ora di effettuazione degli autocontrolli, preventivamente concordata col Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS in giorni non festivi o prefestivi, deve essere comunicata alla Provincia con un preavviso di almeno quindici giorni, onde permettere la pianificazione dei sopralluoghi di competenza;

- j) i rapporti di prova relativi agli autocontrolli dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme, timbrati e firmati da professionista abilitato, e trasmessi alla Provincia e al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti;
- k) per l'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni riportati nella successiva tabella;
- I) L'utilizzo di metodi alternativi dovrà essere preventivamente concordato col Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS;

| Parametro / Inquinante | Metodo analitico |
|---|---|
| Strategia di campionamento e Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNICHIM 158:1988; ISTISAN 91/41, UNI EN ISO 20988:2007; UNI EN ISO 16911-1,2:2013 |
| Umidità | UNI EN 14790:2017 |
| Polveri totali o materiale particellare | UNI EN 13284-1,2:2017 |
| Composti organici volatili (COV) | UNI EN 13649/2002 |

Tabella 3 - Metodi analitici di riferimento

- m) in caso di anomalia di funzionamento degli impianti o guasto dei sistemi di abbattimento, il gestore dovrà limitare quanto più possibile le emissioni in atmosfera, dovrà darne comunicazione entro 24 ore dall'avvenimento e dovrà sospendere l'esercizio se l'anomalia o il quasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- ART.21 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la Società E' Ambiente Impianti s.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.
- ART.22 Si prende atto della polizza fideiussoria citata in premessa n. 1885604 del 28/06/2022 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. e pertanto la presente autorizzazione è da considerarsi immediatamente efficacie.
- ART.23 È fatto obbligo alla Società E' Ambiente Impianti s.r.l. di trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno:
 - alla Regione, alla Provincia e all'ARPAS una relazione sull'attività di gestione dell'impianto nell'anno precedente, comprendente l'elenco dei rifiuti in ingresso e il quantitativo di rifiuti in uscita dall'impianto;
 - all'ARPAS (Sezione regionale catasto rifiuti) e all'Osservatorio provinciale dei rifiuti della Provinciale le schede ISPRA e le schede del censimento annuale dei rifiuti compilate secondo il format richiesto.
- ART.24 La Società è obbligata al pagamento degli oneri per n. 2 controlli da effettuare presso l'impianto dalla Provincia di Sassari, ai sensi dell'art. 5.2 c. 9 delle "Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria" D.G.R. n. 14/32 del 04/04/12. Il versamento dell'importo di euro 100 dovrà essere eseguito entro il 30 aprile di ogni anno mediante il servizio PAGO PA accessibile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente.
- ART.25 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore V della Provincia di Sassari per le conseguenti opportune valutazioni.

- ART.26 In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, o di esercizio in assenza di autorizzazione, o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, in base all'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del medesimo Decreto, la Provincia procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- ART.27 E' fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei rifiuti ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06; la Società dovrà adempiere agli obblighi di tenuta presso l'impianto dei registri di carico e scarico dei rifiuti e formulari come indicato agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06; fino all'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188-bis come modificato dal D.Lgs. 116/2020 continuano ad applicarsi i decreti n. 145/1998 e n. 148/1998 recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione dei rifiuti; la Società dovrà inoltre provvedere alla corretta compilazione dei formulari di rifiuti in ingresso (in qualità di destinatario) e in uscita dall'impianto (in qualità di produttore), in particolar modo in riferimento al peso dei rifiuti da annotare nell'apposita casella.
- ART.28 È fatto obbligo altresì di acquisire gli altri eventuali successivi pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.
- ART.29 L'amministrazione provinciale procederà al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.
- ART.30 Il soggetto autorizzato dovrà conservare copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990.

Il presente provvedimento verrà comunicato alla Società E' Ambiente Impianti s.r.l. con sede legale in Z. Industriale La Marinella – 07046 Porto Torres (SS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: biol@pectvc.com).

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sarà trasmesso agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio:

Comune di Porto Torres

R.A.S. - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Sardegna

A.R.P.A.S. - Dipartimento Provinciale di Sassari

A.R.P.A.S. - Direzione Tecnico Scientifica - Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali - Catasto rifiuti

ASSL Sassari - Servizio SPRESAL

Il presente provvedimento sarà, inoltre, comunicato al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., attraverso il sito www.catastorifiuti.isprambiente.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Allegato A: Rifiuti in ingresso

Allegato B: Planimetria generale con individuazione delle aree di stoccaggio e delle aree di lavorazione, con i relativi impianti



IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Zara

Allegato A

Elenco codici EER non pericolosi in ingresso in impianto

| Elelico co | aici EER non pericolosi ili ingresso ili ilipianto | | |
|------------|---|------------------------|---------------------------|
| E.E.R. | rifiuti non pericolosi | operazione recupero | operazione smaltimento |
| 020302 | rifiuti legati all'impiego di conservanti | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 020304 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 020501 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 020602 | rifiuti legati all'impiego di conservanti | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 020702 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 040215 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 040217 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 060314 | sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 070112 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 070217 | rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 080112 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080114 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080116 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080118 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080120 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080201 | polveri di scarto di rivestimenti | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 080308 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080313 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080315 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 | | D13-D14-D15 |
| 080318 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 080410 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| | 18 (18 (18 (18 (18 (18 (18 (18 (18 (18 (| | |

| 080412 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
|--------|---|-----------|----------------|
| 080414 | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 080416 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 090107 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 110114 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 110206 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 110299 | rifiuti non specificati altrimenti | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 110501 | zinco solido | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 110599 | rifiuti non specificati altrimenti | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 120103 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 120104 | polveri e particolato di materiali non ferrosi | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 120113 | rifiuti di saldatura | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150101 | imballaggi in carta e cartone | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150102 | imballaggi in plastica | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150103 | imballaggi in legno | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150104 | imballaggi metallici | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150106 | imballaggi in materiali misti | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150107 | imballaggi in vetro | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160103 | pneumatici fuori uso | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160106 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | R12 - R13 | D13-D14-D15 |

| 160115 | liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
|--------|--|-----------|----------------|
| 160116 | serbatoi per gas liquido | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160117 | metalli ferrosi | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160118 | metalli non ferrosi | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160304 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160306 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160505 | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160509 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160604 | batterie alcaline (tranne 16 06 03) | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160605 | altre batterie ed accumulatori | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 160803 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160804 | catalizzatori liquidi esauriti per il da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 161002 | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 161004 | concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 170201 | legno | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 170202 | vetro | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 170203 | plastica | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1! |
| 170401 | rame, bronzo, ottone | R13 | D13-D14-D15 |
| 170402 | alluminio | R13 | D13-D14-D15 |
| 170403 | piombo | R13 | D13-D14-D15 |

| 170404 | zinco | R13 | D13-D14-D15 |
|--------|---|-----------|----------------|
| 170405 | ferro e acciaio | R13 | D13-D14-D15 |
| 170406 | stagno | R13 | D13-D14-D15 |
| 170407 | metalli misti | R13 | D13-D14-D15 |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | R13 | D13-D14-D15 |
| 170604 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 170802 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 | R12 - R13 | D13-D14-D15 |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180101 | oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180102 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180104 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180107 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180109 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180201 | oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | R12 - R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180203 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 190102 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 190118 | rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 191002 | rifiuti di metalli non ferrosi | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 191203 | metalli non ferrosi | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 200128 | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 200132 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | R12 - R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 200136 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | R13 | D13-D14-D15 |
| 200140 | metallo | R13 | D13-D14-D15 |

Elenco codici EER pericolosi in ingresso in impianto

| Terico cou | ici EER pericolosi iii iligi esso ili ilipianeo | | |
|------------|--|------------------------|---------------------------|
| E.E.R. | Rifiuti pericolosi | Operazione recupero | Operazione smaltimento |
| 030201* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 030203* | prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 040103* | bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 040214* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 040216* | tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 060404* | rifiuti contenenti mercurio | | D14-D15 |
| 060802* | rifiuti contenenti clorosilano pericoloso | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070101* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | |
| 070103* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070104* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070107* | fondi e residui di reazione, alogenati | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070108* | altri fondi e residui di reazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070110* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070111* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070201* | soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070204* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 070208* | altri fondi e residui di reazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 070210* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070216* | rifiuti contenenti silicone pericoloso | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 070304* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 070308* | altri fondi e residui di reazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 070310* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070404* | altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |

| 070408* | altri fondi e residui di reazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
|---------|---|---------|----------------|
| 070410* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070508* | altri fondi e residui di reazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070510* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070604* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070608* | altri fondi e residui di reazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070610* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 070703* | solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070704* | altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070707* | fondi e residui di reazione, alogenati | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070708* | altri fondi e residui di reazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 070710* | altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 080111* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080115* | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080117* | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080119* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080121* | residui di vernici o di sverniciatori | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 080312* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D1! |
| 080314* | fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D1! |
| 080316* | residui di soluzioni chimiche per incisione | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 080317* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 080409* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 080411* | fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |
| 080413* | fanghi acquesi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti | R12-R13 | D9-D13-D14-D1 |

| 080415* | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
|---------|---|---------|----------------|
| 090101* | soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 090102* | soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 090104* | soluzioni fissative | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 110113* | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 120301* | soluzioni acquose di lavaggio | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 120302* | rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 130205* | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 130403* | altri oli di sentina della navigazione | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 130802* | altre emulsioni | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 140602* | altri solventi e miscele di solventi, alogenati | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 140603* | altri solventi e miscele di solventi | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 140604* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 140605* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi | R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 150110* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 150111* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 150202* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 160107* | filtri dell'olio | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160114* | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160209* | trasformatori e condensatori contenenti PCB | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 160211* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 160213* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 160504* | gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |

| 160506* | sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
|---------|--|---------|----------------|
| 160508* | sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160601* | batterie al piombo | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 160602* | batterie al nichel-cadmio | R13 | D13-D14-D15 |
| 160709* | rifiuti contenenti altre sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160802* | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160807* | catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 160904* | sostanze ossidanti non specificate altrimenti | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 161001* | soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 161003* | concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 170204* | vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 170601* | materiali isolanti contenenti amianto | | D15 |
| 170605* | materiali da costruzione contenenti amianto | | D15 |
| 180103* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R12-R13 | D15 |
| 180106* | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 180202* | rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R12-R13 | D15 |
| 200113* | solventi | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 200123* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 200127* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | R12-R13 | D9-D13-D14-D15 |
| 200131* | | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 200135* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | R12-R13 | D13-D14-D15 |
| 200137* | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | R12-R13 | D13-D14-D15 |